



FNOMCeO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI

LORO SEDI - e.mail

Il Segretario

Cari Colleghi,

il dott. Andreas Von Lutterotti, Presidente dell'ordine di Bolzano, ci pone questo quesito che può interessare più Colleghi anche di regioni non transfrontaliere in rapporto anche alle nuove norme circa la libera circolazione dei professionisti in ambito U.E.:

"la presente per chiedere se i medici e gli odontoiatri iscritti anche presso un Ordine estero (es. Italia e Germania), che svolgono attività professionale sia in Italia che all'estero, sono esonerati dall'obbligo ECM in quanto l'obbligo di frequenza viene già assolto nel paese di origine".

La Commissione Nazionale ECM si è pronunciata in merito ribadendo che l'obbligo ECM va soddisfatto nel paese in cui si esercita visto che si intende garantire un professionista aggiornato a tutela della salute dei cittadini.

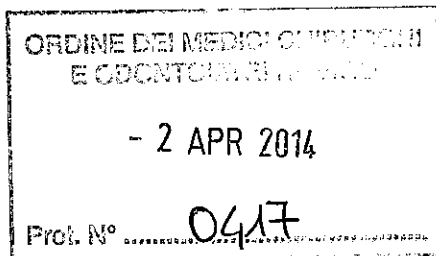
Quindi se il medico o l'odontoiatra sono iscritti ad un nostro Ordine devono soddisfare l'obbligo nel nostro Paese. Per evitare di dover ottenere anche i crediti nel Paese di provenienza, ciascun professionista sottopone al Presidente dell'Ordine italiano, o suo delegato, la documentazione dei crediti conseguiti all'estero e se riconosciuti congrui e validi vengono registrati nell'anagrafica del Cogeaps secondo le regole previste dal manuale.

Laddove esistano accordi tra regioni transfrontaliere per il reciproco riconoscimento dei crediti, regolarmente registrati presso le rispettive Commissioni Regionali, i crediti conseguiti all'estero sono riconosciuti interamente e non abbattuti del 50 %.

Con l'occasione ricordo che la Federazione ha sottoscritto convenzioni con l'Austria, la Germania (firmate a Bolzano) e con Slovenia e Croazia (firmate a Brioni).

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo

Cordiali saluti



Luigi Conte
Coordinatore attività ECM della FNOMCeO



2014/3745-02-04-2014-PARTENZA